

**MODIFICHE AL CODICE CIVILE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE
DELLA LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219**

NB: in corsivo e sottolineate le modifiche e/o integrazioni apportate al codice civile

Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli».

Titolo V - Della parentela e dell'affinità

Art. 74. Parentela.

I. La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui e' avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo.

Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e sequenti

Titolo VII - Della filiazione

Art. 250. Riconoscimento.

I. Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

II. Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.

III. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

IV. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore.

Se non viene proposta opposizione entro 30 gg. dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata.

Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'art. 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'art. 262.

V. Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio.

Art. 251. Autorizzazione al riconoscimento

I. Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

II. Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal tribunale per i minorenni.

Art. 258. Effetti del riconoscimento.

I. Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso.

II. L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore.

Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.

III. Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da euro 20 a euro 82.

Le indicazioni stesse devono essere cancellate.

Art. 276. Legittimazione passiva.

I. La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

II. Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.

Libro I Titolo VII Capo II

Sezione II - Della legittimazione dei figli naturali

Sezione interamente abrogata; sono pertanto abrogati gli articoli:

Art. 280. Legittimazione.

Art. 281. Divieto di legittimazione.

Art. 282. Legittimazione di figli premorti.

Art. 283. Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio.

Art. 284. Legittimazione per provvedimento del giudice.

Art. 285. Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori.

Art. 286. Legittimazione domandata dallo ascendente.

Art. 287. Legittimazione in base alla procura per il matrimonio.

Art. 288. Procedura.

Art. 289. Azioni esperibili dopo la legittimazione.

Art. 290. Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice.

Titolo IX - Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio

Art. 315 Stato giuridico della filiazione

Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico

Art. 315 bis. Diritti e doveri del figlio

I. Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

II. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

III. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

IV. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

Titolo XIII - Degli alimenti

Art. 448 bis. Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla potestà sui figli.

Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla potestà e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione.

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE

Art. 38

I. Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in

COORDINAMENTO DEGLI ORDINI FORENSI DEL LAZIO

tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.

Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.

II. Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, può imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti. Per assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui al periodo precedente, il giudice può disporre il sequestro dei beni dell'obbligato secondo quanto previsto dall'articolo 8, settimo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898. Il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma e seguenti, della legge 1° dicembre 1970, n. 898. I provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.

Queste disposizioni si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013) Ai processi relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013) si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il comma 2 dell'articolo 3 della legge 219/2012

ALTRE NORME MODIFICATE

DPR 3.11.2000 nr. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, Legge 115 maggio, n. 127

Art. 35 (Nome).

Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre.

II. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi.

E DA MODIFICARE

Con regolamento che sarà emanato, su proposta delle amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui al citato articolo 2 della presente legge, sono apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.